



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 647 del 20 DIC. 2024

OGGETTO: rinnovo della convenzione passiva con la ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per le attività di Fisica Sanitaria da svolgersi presso i Presidi Ospedalieri dell'ASST Gaetano Pini – CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 20 DIC. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento, con annotazione:

- al Conto n. 510.020.00029 "Consulenze non sanitarie ATS/ASST della Regione" del Bilancio di Esercizio 2025 pari a complessivi € 46.880,00 (IVA inclusa) per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2025.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 647 del 20 DIC. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- l'art. 15, comma 1, della Legge del 07/08/1990 n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della Legge del 27/12/1997 n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L.R. 27/12/2006 n. 30, art. 1, comma 2, lett. a), come sostituito dalla L.R. del 06/08/2010 n. 14 e successivamente modificato dalla L.R. del 27/11/2020 n. 22, che stabilisce che gli enti appartenenti al SSL svolgano, tra loro, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- il D.Lgs. del 31/07/2020 n. 101, in forza del quale il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare misure idonee ad assicurare ai lavoratori il servizio di sorveglianza fisica al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza, in favore degli stessi, contro i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

Premesso che tra l'ASST Gaetano Pini-CTO e l'ASST Niguarda intercorre da anni un rapporto di collaborazione, in assenza di figura professionale interna, da ultimo rinnovato con deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 27/06/2024, con scadenza il 31/12/2024, per le attività di sorveglianza fisica afferenti alle macro aree sotto elencate:

- sorveglianza fisica del personale dipendente;
- sorveglianza dosimetrica a favore dei "lavoratori esterni" tra cui gli specializzandi e gli studenti presenti in Azienda;
- incarico di Esperto Responsabile della Sicurezza di tutti gli impianti di RMN dell'ASST Gaetano Pini-CTO;
- incarichi e attività di supporto per l'espletamento professionale di Addetto alla Sorveglianza;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 647 del 20 DIC. 2024

Dato atto che l'Azienda ha avviato il processo di internalizzazione del Servizio in argomento attraverso:

- l'assunzione di n. 1 Dirigente in Fisica Medica, a far data dal 16/01/2024, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 654 del 01/12/2023;
- l'affiancamento, entro i primi mesi del 2025, di un tecnico sanitario di radiologia medica;
- l'acquisizione di specifica apparecchiatura (dosimetro con sonde) per le attività di sorveglianza fisica;

Considerato che:

- a mezzo cronoprogramma del 04/11/2024, condiviso con i professionisti dell'ASST Niguarda, il dott. Delle Donne, fisico sanitario di questa Azienda, ha evidenziato la necessità di proseguire il rapporto di collaborazione dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025, al fine di attuare un graduale passaggio di consegne e garantire un subentro completo nelle attività attualmente espletate dai predetti professionisti;
- con nota del 15/11/2024, la UOC Affari Generali ha richiesto all'ASST Niguarda la disponibilità al prosieguo del rapporto di collaborazione sino al 30/06/2025 prorogato al 31/12/2025, giusta nota mail del 20/12/2024, in atti, con rimodulazione in decremento dei compensi e possibilità di recesso anticipato in considerazione delle attività, *medio tempore*, internalizzate;

Visto l'atto di nomina datata 10/12/2024 con cui il dott. Danilo Delle Donne è stato nominato quale Esperto Responsabile per la Sicurezza degli impianti di Risonanza magnetica a basso campo dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Vista la convenzione, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, condivisa tra gli Uffici competenti da ultimo in data 20/12/2024, che prevede, tra i punti salienti:

- per l'ASST Niguarda l'impegno dei propri professionisti ad espletare l'incarico di Esperto di Radioprotezione (dr.ssa Claudia Carbonini) e sorveglianza fisica e di Esperto Responsabile della Sicurezza degli impianti di RNM (dr.ssa Paola Enrica Colombo);
- per l'ASST Gaetano Pini-CTO l'onere di corrispondere l'importo massimo complessivo di € 23.440,00 (IVA inclusa) per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025, come dettagliato nell'allegato A "Compensi", comprensivo delle seguenti voci di costo:
 - a) € 24.400,00 (IVA inclusa) per attività di sorveglianza fisica della radioprotezione;
 - b) € 9.600,00 (IVA inclusa) per attività di Esperto Responsabile della Sicurezza degli impianti di Risonanza Magnetica;
 - c) € 8.000,00 (IVA esente) per attività di supporto addetto alla sicurezza laser ed Esperto Responsabile della sicurezza;
 - d) € 4.880,00 (IVA inclusa) per l'uso della strumentazione dell'ASST Niguarda;

Dato atto che, come attestato dalla UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, l'onere complessivo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 46.880,00 =IVA inclusa è annotato al conto di Bilancio dell'esercizio 2025, come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio, in atti;

Atteso che il Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio provvederà all'attuazione, al monitoraggio e alla verifica della presente convenzione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 647 del 20 DIC. 2024

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare il rinnovo della convenzione passiva con l'ASST Niguarda, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'espletamento delle attività di Fisica Sanitaria da svolgersi presso i Presidi Ospedalieri dell'ASST Gaetano Pini – CTO, con decorrenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'espletamento delle attività di Fisica Sanitaria da svolgersi presso i Presidi Ospedalieri dell'ASST Gaetano Pini – CTO, con decorrenza dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025, al fine di attuare un graduale passaggio di consegne e garantire un subentro completo nelle attività espletate dai professionisti della predetta ASST;
2. di dare atto che l'onere complessivo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 46.880,00=IVA inclusa, è annotato al conto di Bilancio dell'esercizio 2025, come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
3. di demandare l'attuazione, il monitoraggio e la verifica della presente convenzione al Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio;
4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 23/2015);
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 647 del 20 DIC. 2024

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATIQUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa
(2024 - 1.1.3/7)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 647 del 20 DIC. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 23 DIC. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

[Handwritten signature]

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

Convenzione per attività di Fisica Sanitaria

TRA

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda"), con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Alberto Zoli**

E

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (di seguito indicato come "ASST Gaetano Pini -CTO") con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, 1 - C.F. e P. IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott.ssa Paola Lattuada**

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 30/2006, e s.m.i., al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale ed al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, prevede la possibilità che gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del Servizio Sanitario Regionale, possano svolgere tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi mediante la stipula di apposite convenzioni che regolino i rapporti reciproci, con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;
- è in essere dal 01/01/2023 un rapporto di collaborazione tra le parti, a mezzo atto convenzionale integrato e rinnovato con successivi provvedimenti, da ultimo con deliberazione del Direttore Generale n. 681 del 14/12/2023, sino al 30/06/2024, per l'espletamento delle attività di Fisica Sanitaria da parte dei professionisti dell'ASST Niguarda, presso i PP.OO. dell'ASST Gaetano Pini-CTO, suddivise in tre macroaree di seguito riportate:
 - sorveglianza fisica, nel rispetto della normativa vigente in materia, del personale dipendente;
 - sorveglianza dosimetrica a favore dei "lavoratori esterni" tra cui gli specializzandi e studenti presenti in Azienda;
 - incarico di Esperto Responsabile della Sicurezza di tutti gli impianti di RNM dell'ASST Gaetano Pini-CTO;
 - incarichi e attività di supporto per l'espletamento professionale di Addetto alla Sicurezza Laser e in Fisica Medica;
- con nota del 14/10/2024, l'ASST Niguarda ha trasmesso la relazione riepilogativa periodica delle attività oggetto di convenzione, sino ad oggi espletate, dalla quale emerge la necessità di dare continuità al rapporto convenzionale per il completamento delle attività in corso;
- con nota del 15/11/2024, l'ASST Gaetano Pini-CTO ha richiesto, pertanto, all'ASST Niguarda la disponibilità al prosieguo del rapporto di collaborazione sino al 30/06/2025;
- con mail del 17/12/2024 l'ASST Niguarda ha accolto la richiesta come sopra espressa;
- la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 91 comma 2 del C.C.N.L. dell'Area della Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto in data 23/01/2024;

**LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti tipologie di prestazioni:

- A. Attività di sorveglianza fisica della radioprotezione** da parte dell'Esperto di Radioprotezione (dr.ssa Claudia Carbonini) per l'assolvimento dei compiti previsti dal D.lgs 101/2020, con particolare riguardo:
- all'assolvimento dei compiti di cui agli artt. 130 e 131 del D.lgs 101/2020;
 - alle attività di sorveglianza dosimetrica degli specializzandi/studenti in qualità di lavoratori esterni (art. 112 del D.Lgs 101/2020);
 - alla predisposizione della documentazione tecnica a corredo delle relazioni redatte ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 101/2020;
 - l'attività formativa prevista per dirigenti, preposti e lavoratori prevista dagli artt. 110 e 111 del D.Lgs 101/2020.
- B. Attività di Esperto Responsabile della Sicurezza** degli impianti di Risonanza Magnetica dell'ASST Gaetano Pini-CTO (Dr.ssa Paola Enrica Colombo) in accordo con il cronoprogramma definito dall'azienda, ai sensi del D.P.R. 542/94 e del D.M. 14/01/2021.
- C. Attività di Supporto per l'espletamento professionale di "Addetto alla sicurezza Laser" e di "Specialista in Fisica Medica" e "Esperto Responsabile della Sicurezza"** da parte del professionista dipendente assunto dall'ASST Gaetano Pini-CTO tramite Fisici Dirigenti della SC di Fisica Sanitaria

I Fisici Dirigenti dell'ASST Niguarda che parteciperanno al progetto avranno funzioni di supporto, indirizzo ed affiancamento del personale che opererà presso l'ASST Gaetano Pini-CTO per le attività indicate.

Il Fisico Dirigente dell'ASST Gaetano Pini-CTO potrà svolgere attività operativa e funzionale presso l'ASST Niguarda per un tempo non superiore a 1 giorno/mese per formazione, addestramento e attività "sul campo".

D. Utilizzo strumentazione:

Le attività di cui ai punti B) e C) possono prevedere l'utilizzo della strumentazione in dotazione alla Fisica Sanitaria dell'ASST Niguarda, sempreché tale utilizzo non interferisca con l'attività istituzionale dell'ASST Niguarda stessa.

L'ASST Gaetano Pini-CTO è responsabile del corretto utilizzo e della custodia della strumentazione messa a disposizione da parte della SC Fisica Sanitaria dell'ASST Niguarda.

Per tutte le attività di cui ai punti A) B) C) e D) l'ASST Gaetano Pini - CTO corrisponderà all'ASST Niguarda i compensi dettagliati nell'**allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale.

Art. 2 - Modalità operative

I professionisti afferenti alla SC Fisica Sanitaria dell'ASST Niguarda incaricati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, all'espletamento delle attività di cui ai punti A) B) C) e D) dell'art.1, previo accordo con il proprio Direttore di Struttura al fine di garantire l'assolvimento prioritario delle attività istituzionali, si impegnano a programmare gli accessi e le attività presso l'ASST Gaetano Pini-CTO di concerto con i professionisti della stessa.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del Direttore della Struttura Complessa coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti fisici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti.

Le attività di cui al punto A dell'art. 1 vengono effettuate **fuori dell'orario di servizio**.

Le attività di cui al punto B dell'art. 1 verrà effettuata **fuori dall'orario di servizio**.

Le attività di cui al punto C dell'art. 1 vengono effettuate **all'interno dell'orario di servizio**.

I professionisti dell'ASST Niguarda svolgeranno la loro attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ASST Gaetano Pini-CTO con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria.

Art. 4 - Rendicontazione e fatturazione

Con riferimento alle modalità di emissione delle fatture da parte dell'ASST Niguarda, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017) in materia di emissione e trasmissione degli Ordini elettronici, l'ente, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali v2.0 del 30.06.2021 (par. 8.2 Ordini elettronici relativi a partite intercompany) pertanto, trasmetterà all'ASST Niguarda, tramite il Nodo Smistamento degli ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine, dovrà essere esclusivamente **un ordine a budget annuale o un ordine a convalida** successivo all'emissione della fattura.

Nel caso in cui l'ASST Niguarda emetta fatture senza l'indicazione dell'ordine, per mancata generazione dello stesso da parte dell'ASST Pini CTO, esse non potranno essere rifiutate come riportato nella nota di Regione Lombardia del 5 dicembre 2022 prot. A1.2022.00996023. Il personale incaricato alle attività di convenzione trasmetterà semestralmente la **rendicontazione** delle attività all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.S. Area Privata, per la relativa fatturazione

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 5 - Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha **durata** dal **01/01/2025** sino al **31/12/2025**.

La convenzione potrà essere **rinnovata per ulteriori 6 mesi**, previa richiesta formale a mezzo comunicazione e-mail da inviare all'indirizzo: convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.S. Area Privata.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 6 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 7 - Trattamento dei dati

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare l'ASST Gaetano Pini-CTO, e di cui gli Incaricati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. Il Responsabile Esterno del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Codice, deve attenersi ai compiti di carattere particolare ai sensi di quanto previsto dalla normativa.

L'ASST Niguarda vincola il personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal decreto legislativo n. 196/2003, codice sulla privacy.

L'ASST Gaetano Pini-CTO e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 8 - Codice etico

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 9 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Codice di Comportamento

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012, sezioni dei rispettivi Piani Integrati di Attività e Organizzazione e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti, ai sensi del DPR 62/2013, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing

Con riferimento all'istituto del whistleblowing, le Parti hanno adottato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni di tutela degli illeciti e tutela del segnalante, in conformità al D.Lgs. n. 24/2023 ed alle Linee guida ANAC contenute nella Delibera n. 311 del 12 luglio 2023. I Regolamenti e la documentazione, comprensiva di informativa, sono reperibili sui rispettivi siti

web istituzionali nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente". Le segnalazioni di illeciti possono essere inoltrate ai RPCT mediante diversi canali interni che garantiscono la riservatezza del segnalante, ed anche con modalità informatizzata attraverso la piattaforma di WhistleblowingPA, il cui link di accesso è pubblicato nelle sezioni di "Amministrazione Trasparente".

Art. 11 – Registrazione

Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

Le spese inerenti l'imposta di bollo sono a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Art. 12 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

ASST Gaetano Pini-CTO

Il Direttore Generale

Paola Lattuada

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Il Direttore Generale

Alberto Zoli

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Allegato A "Compensi" 01/01/2025 - 31/12/2025

A) Attività di Esperto di Radioprotezione

Per l'attività di cui al punto A) del testo di convenzione, l'ASST Gaetano Pini-CTO corrisponderà all'ASST Niguarda un importo annuo massimo di **€ 24.400,00** (IVA Inclusa).

B) Attività di Esperto Responsabile della Sicurezza degli impianti di Risonanza Magnetica in base alla responsabilità attribuite

Per le attività rientranti nel punto B del testo di convenzione, di seguito dettagliate, l'ASST Gaetano Pini - CTO corrisponderà all'ASST Niguarda l'importo massimo complessivo stimato in **€ 9.600,00** IVA inclusa.

- Consulenza in fase di progettazione per un nuovo impianto: € 2.000 IVA esclusa;
- Verifica periodica in materia di sicurezza di un nuovo impianto compresa di predisposizione di comunicazione di avvenuta installazione (CAI): €2.000 IVA esclusa;
- Verifica periodica del corretto funzionamento dell'impianto (IVA esclusa):
 - o € 3.500/anno o frazione mensile per un impianto;
 - o € 2.000/anno per il secondo impianto nello stesso presidio o frazione mensile;
 - o € 1.500/anno per ogni successivo impianto nello stesso presidio o frazione mensile;
- Controlli di qualità o misure fisiche straordinarie nel sito RM: € 500/sessione;
- Corsi di aggiornamento o formazione del personale: € 250/lezione;
- Attività di consulenza varia per stesura di rapporti, relazioni tecniche inerenti ad attività di ottimizzazione conseguenti alle applicazioni di RM e/o altre attività di consulenza che l'ASST Gaetano Pini - CTO riterrà opportuno chiedere al Fisico identificato dalla S.C. Fisica Sanitaria.

C) Attività di Supporto per Specialista in Fisica Medica e di Addetto alla Sicurezza Laser e Esperto Responsabile della Sicurezza

Per l'attività di cui al punto C) del testo di convenzione l'ASST Gaetano Pini-CTO corrisponderà all'ASST Niguarda un importo annuo massimo di **€ 8.000,00** (IVA esente) o frazioni mensili. Massimo 10 appuntamenti.

D) Utilizzo della strumentazione in dotazione dell'ASST Niguarda.

Per le attività di cui ai punti B) e C) su citati qualora sia necessario l'utilizzo della strumentazione in dotazione della SC Fisica Sanitaria dell'ASST Niguarda, l'ASST Gaetano Pini - CTO corrisponderà un importo massimo annuo di **€ 4.880,00** (Iva inclusa) o frazioni mensili.
